

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1854

— 55 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Relazione sui titoli d'ammissione dei nuovi senatori Mameli, Bona, Riva, Imperiali Benso ed Elena — Loro proclamazione a senatori del Regno — Giuramento dei senatori Riva ed Imperiali — Discussione sul progetto di legge per la creazione di una classe criminale temporanea nel Magistrato d'appello di Piemonte — Osservazioni del senatore Pinelli — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1 e 2, in un cogli emendamenti proposti dall'ufficio centrale, ed accettati dal Ministero, non che dell'articolo 3 e dell'intero progetto di legge — Discussione sul progetto di legge per la divisione del magistrato del Consolato di Torino in due sezioni — Approvazione degli emendamenti ed aggiunte proposte dall'ufficio centrale e dal senatore Sclopis all'articolo 1 e dell'articolo stesso, non che degli articoli 2, cogli emendamenti ed aggiunte fattevi dall'ufficio centrale, degli articoli 3, 4, e dell'intero progetto — Presentazione dei progetti di legge sulle privative e per l'approvazione del bilancio dell'entrata.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizione:

928. Francesco Calusio, furiere giubilato, già capo-posto della guardia della villa reale della Regina, ricorre al Senato onde ottenere per di lui mezzo di potersi giustificare dalle fattegli imputazioni e venire quindi riammesso in ufficio.

Comunica pure tre lettere dei senatori Stara, Albini o Serra, i quali chiedono, il primo un congedo di due mesi, e gli altri due di 15 giorni, che vengono loro dal Senato accordati, ristretto però, quanto al senatore Stara, ad un mese, secondo il prescritto dal regolamento.

Legge in seguito altre quattro lettere dei senatori Malaspina, Gonnet, Picolet e De Fornari, con cui si scusano di non poter per qualche giorno intervenire alle sedute del Senato per urgenti affari d'ufficio e di famiglia.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DI NUOVI SENATORI.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori, i quali hanno a fare rapporti sull'ammissione dei nuovi senatori da S. M. eletti, ad adempiere l'avuto incarico.

SAULI, relatore. Con real decreto del 26 dello scorso novembre il cavaliere Cristoforo Mameli venne innalzato alla dignità di senatore del regno. Egli è tuttavia consigliere di Stato, destinato alla sezione di grazia, giustizia e degli affari ecclesiastici, e fece parte sinora della Camera dei deputati.

Nel marzo del 1849 fu nominato a ministro e segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Una tal carica, da lui

esercitata con lode, lo classifica nella quinta delle categorie tenorizzate nell'articolo 33 dello Statuto del regno.

La rettitudine delle sue intenzioni, la specchiata sua probità, la vasta sua dottrina e la rara sua facondia, rendono senza dubbio sommamente accetta la scelta che fu fatta di lui a nostro collega.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione delle conclusioni testè lette.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Ho quindi l'onore di proclamare a senatore del regno il signor cavaliere Mameli.

La parola è al senatore Marioni.

MARIONI, relatore. Signori senatori, con regio decreto del 26 scorso novembre veniva nominato senatore del regno il commendatore Bentoloni-Bona, direttore generale dei lavori pubblici e deputato alla Camera.

Ha desso oltrepassato l'età d'anni 40; fu deputato in quattro legislature ed intendente generale dal 1844; presta in tale qualità da più di 7 anni eminenti servizi nell'amministrazione superiore delle strade ferrate, talchè riunisce i requisiti richiesti dall'articolo 33 (§§ 3 e 17) dello Statuto, e quindi l'ufficio V per organo mio ve ne propone l'ammissione.

PRESIDENTE. Chi intende approvare le conclusioni ora lette, sorga.

(Sono approvate.)

Il Senato approva le conclusioni, ed io proclamo senatore del regno il signor cavaliere intendente generale Bona.

DI POLLONE, relatore. Con regio decreto 26 novembre 1854 S. M. nominava a senatore del regno l'avvocato Pietro Riva, eletto per la terza volta a presidente del Consiglio della divisione d'Ivrea, quindi faciente parte della 16ª categoria dell'articolo 33 dello Statuto.

Esaminatosi dal IV ufficio se riunisse i requisiti voluti ond'essere ammesso, io ho avuto l'onorevole incarico di

dichiarare che non solo fu eletto tre volte, ma ben quattro, e che ha pure l'età prescritta dallo Statuto, essendo nato il 29 gennaio 1809. Onde a nome dell'ufficio ho l'onore di proporre al Senato la sua ammissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'adozione delle conclusioni del IV ufficio.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Il Senato le approva, ed io a nome suo dichiaro senatore del regno il signor avvocato Riva.

Risultandomi essere egli presente nelle nostre sale, invito il signor questore Mosca ed il signor segretario Pallavicini a volerlo introdurre per prestare giuramento.

(Introdotta nell'aula senatoria il senatore Riva presta il giuramento, previa lettura della solita formola.)

DI SAN MARTINO, relatore. Signori senatori, l'ufficio I ha preso ad esame il regio decreto del 26 scorso novembre, col quale il marchese Giuseppe Imperiali, deputato alla Camera elettiva, venne nominato senatore del regno.

I documenti presentati al vostro ufficio insieme al suddetto decreto dimostrando che il marchese Imperiali ha compiuta l'età di 40 anni, e che paga l'imposta fissata dal § 21 dell'articolo 33 dello Statuto, perciò ravvisando pienamente regolare la nomina di cui si tratta, l'ufficio per organo mio ve ne propone la validazione.

PRESIDENTE. Ho l'onore di porre ai voti le conclusioni ora lette.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

In conseguenza delle medesime io proclamo senatore del regno il signor marchese Imperiali, e prego i signori senatori Mosca e Pallavicini a volerlo introdurre per prestare il suo giuramento.

(Presentato al presidente, il senatore Imperiali presta giuramento secondo la solita formola letta dal presidente stesso.)

Stante l'installazione dei nuovi senatori che hanno prestato il giuramento, il numero legale delle nostre adunanze è ora fissato a 51.

MAESTRI, relatore. Il commendatore Gian Domenico Elena, sindaco della città di Genova, fu da S. M., sentito il Consiglio de' ministri, elevato alla dignità di senatore del regno per decreto del 13 settembre 1854, con applicazione dell'articolo 33 (categoria 20^a) dello Statuto.

I titoli sui quali si fonda la regia nomina sono in accordo colla citata disposizione, vale a dire l'età che oltrepassa di tre anni la prescritta, e i servizi e meriti eminenti che illustrarono la patria attestati in iscritti autorevoli e dalla pubblica fama.

E per effetto l'onorevole signor Elena, oltre alla riputazione meritata di saggio e zelante amministratore nell'arduo ministero di sindaco della seconda capitale del regno, si è per singular modo segnalato nella recente tristissima circostanza che il colera asiatico entrò a desolare quella popolosa città.

Alle minacce della mortifera invasione si fece premuroso, in accordo di patria carità co' suoi colleghi, a dare istruzioni di temperanza, di nettezza, di coraggio, reputati i migliori preservativi, non che a promuovere i provvedimenti che valessero a correggere, quanto fosse possibile, le infelici condizioni igieniche dell'abitato, ad apparecchiare speciali ricoveri agli infermi bisognosi e dimore meno insalubri alle loro famiglie, a disperre che a niuno mancassero le sussistenze e le cure mediche.

Se non che egli acquistava nuovi titoli alla cittadina riconoscenza quando il morbo infuriava e cresceva ogni giorno le vittime. Imperocchè nel comune terrore ei pigliava più animo, e, presente alle urgenze ognor rinascenti, vi riparava sollecito; e, vegliando continuo all'esecuzione, facevasi egli stesso esecutore delle ordinazioni sanitarie. Le quali, a fronte di un'oscura e terribile malattia che delude le indagini e gli sforzi della scienza e dell'arte salutare, possono far il più gran bene.

E in vero se quella, restia ai rimedi terapeutici, nel maggior numero de' casi non è vinta, debb'essere intento precipuo dell'amministratore l'impedirne, quanto puossi, la propagazione, la quale si vede succedere e nell'addensamento di molto popolo e nelle contrade insalubri per sudiciume ed immondizie, e nelle case affitte dal morbo.

Alle quali bisogne soddisfaceva il sindaco e con prevenire le riunioni di gente, e procedendo alla disinfezione de' luoghi e delle robe contaminate o sospette. E ogni giorno trasferivasi agli spedali e alle povere abitazioni, mostrandosi in ufficio d'autorità consolatrice, di padre, d'amico. E quindi incuorava gl'infermi co' sussidi, col balsamo della parola e coll'esempio del coraggio.

Non è dubbio, e una deplorabile esperienza di tutti i tempi ce lo prova, che quando la paura occupa gli animi della moltitudine, crescono in immenso i deplorabili effetti del pubblico disastro. Il che avviene allo spettacolo d'un malore che spegne per forme orribili e a centinaia le vite degli uomini.

La turbata fantasia vede un nemico nel medico, il veleno nella medicina, diserta la casa e abbandona senza assistenza gl'infermi, i cadaveri insepolti; onde si moltiplicano le cagioni di nuova strage e rovina.

Il pubblico ufficiale pertanto, che imperterrito affronta la tremenda calamità, e non curante la propria vita si fa a combatterla in ogni maniera, infonde negli animi sbigottiti il proprio coraggio, dissipa i timori, previene i disordini, conduce la calma e la pubblica tranquillità.

Laonde se nei bei tempi di Roma si decretava la corona civica a chi rendevasi benemerito *ob servatum civem*; ben fu degno dell'onorificenza, che il senno del Re gli conferì, quel generoso, il quale per indefesse cure intese a salvarne molti.

E a ragione si reputa servizio eminente e lustro alla patria la mirabile sollecitudine d'un magistrato che porge cotali esempi d'intrepidezza, di zelo, d'umanità.

A queste cose volgendo la mente il I ufficio, cui ho l'onore d'appartenere, ha per unanime deliberazione riconosciuto che il commendatore Giandomenico Elena ha titoli validi per essere ammesso nel novero dei senatori del regno.

PRESIDENTE. Chi intende dare il suo voto affermativo a queste conclusioni, voglia alzarsi in piedi.

(Sono approvate.)

Il Senato approva le conclusioni, ed io ho l'onore di proclamare il signor cavaliere Elena, sindaco di Genova, a senatore del regno.

CACCIA, relatore. Dalle carte presentate dal cavaliere avvocato Gaspare Benso, vice-presidente della Camera elettiva, stato nominato senatore del regno con reale decreto del 26 scorso novembre, resta dimostrato ch'esso ha l'età di quarant'anni compiuti, essendo nato nell'anno 1793, e che ha percorso tre legislature.

Laonde trovandosi il prefato signor cavaliere Benso contemplato nella categoria 3^a dell'articolo 33 dello Statuto,

unanime il II ufficio è d'avviso che il medesimo possa essere ammesso a far parte del Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste conclusioni.

Chi le approva, sorga.

(Sono approvate.)

Ho conseguentemente l'onore di proclamare il cavaliere Gaspare Benso a senatore del regno.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CREAZIONE DI UNA CLASSE CRIMINALE TEMPORANEA NEL MAGISTRATO DI APPELLO DI PIEMONTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere le due leggi per la creazione di una classe criminale temporanea nel magistrato d'appello di Piemonte e per la divisione del magistrato del consolato di Torino in due sezioni, le quali leggi sono state esaminate dallo stesso ufficio centrale.

Comincio ad aprire la discussione generale sulla prima di esse, cioè quella per cui si aggiunge una nuova classe temporanea nel magistrato d'appello. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1627.)

FINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FINELLI. Nel prender la parola in riguardo alla legge che vi è proposta, io non debbo temere d'aver l'aspetto di chi o cerchi discolpe od invochi un pietoso velo per ricoprire il passato.

Il rapporto del vostro ufficio centrale mi franca da questo timore, ed io debbo rendergli grazie che, nel consigliare la proposta addizione d'una classe criminale temporanea alla Corte d'appello di Piemonte, sia venuto esprimendo un'opinione tanto favorevole e rassicurante sulla assiduità ai loro propri doveri dei magistrati che la compongono, da dispensarmi da ogni schiarimento a tale proposito.

Tuttavia, non conviene dissimularselo, è un grave disordine quello che manchi o non riesca pari al bisogno in qualche parte l'azione della giustizia; e se sfuggono alla censura i magistrati, la severità dell'indagine si rivolge sul sistema e sulle cause da cui possa provenire un sì deplorabile risultato.

Il vostro ufficio centrale, o signori, vi segnalava un fatto che io sono lungi dal contestare, l'aumento dei reati in questi ultimi tempi; certamente la cifra che il Ministero chiama non senza ragione ingente, di 650 cause criminali, che sulla fine dell'ora scorso ultimo trimestre rimanevano a spedirsi, non computati anche i 382 appelli correzionali che aumentano siffatta mole, è un fatto di grave importanza, ancorchè si accompagni con quelle riflessioni che non isfuggivano all'ufficio centrale, che cioè il distretto della giurisdizione cui un tal fatto si riferisce è per ampiezza di gran lunga il primo degli altri, che più considerevole vi è l'afflusso di popolazione, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Tuttavia il difetto che grandemente è da lamentare, di una statistica criminale, deve, a mio avviso, render cauti in apprezzare risultati di tal sorta.

Quando infatti si considera che nel Belgio, paese certamente la cui moralità, in ragione dello spirito industriale assai in esso diffuso, non può tenersi in isfavorevole conto,

e che per conformità di religione e per altre circostanze sta in certa analogia col nostro, la proporzione degli accusati colla popolazione totale nel quadriennio dal 1840 al 1843 è stata di un accusato su 9957 abitanti; quando si considera che in Francia nello stesso periodo di tempo (anteriore alle ultime scosse rivoluzionarie) variò da uno per 4077 abitanti ad uno per 4737; quando cioè si considera, e si pon mente ai risultati stessi, sui quali si rivolgono le nostre cure, non si può non rimanere alquanto rassicurati.

Ed in vero se si prende la cifra degli accusati per gli ultimi due anni 1852 e 1853, le sole che mi sia stato dato di poter raccogliere con certezza, si avranno pel primo 633 e 628 pel secondo.

Queste cifre si pongono a raffronto annualmente colla popolazione del distretto della Corte d'appello in Piemonte, stando anche alla base del 1848, in cui dal pubblicatosi censimento rilevava il totale di quella popolazione, per le 12 provincie in essa comprese, a 1,867,253, e si avrà nella supposizione più sfavorevole, cui avrebbe dato luogo l'aumento de'processi, una proporzione che non si dilunga gran fatto dal rapporto indicato nella statistica francese, benchè rimanga superiore a quello relativo alla statistica belgica.

Ma il certo si è che col crescere della proporzione dei reati deve crescere altresì il modo di provvedere alla loro repressione, e non per un mezzo transitorio soltanto, ma con un sistema ben studiato ed ordinato in tutte le sue parti.

Permettetemi, o signori, di venire ora a qualche maggior particolare sull'andamento degli affari criminali, e primieramente sul numero delle cause giudicate nell'or trascorso triennio.

Si tennero nel 1851 dalle due classi criminali di questa Corte d'appello 390 dibattimenti: se ne avrebbe un maggior numero se si intendesse la cosa materialmente per le sedute impiegate; ma il numero accennato esprime la quantità delle cause a cui si riferirono i dibattimenti, siano essi durati per una o più sedute, come è noto avvenire per la natura delle cause stesse che talvolta assorbono una serie di sedute: il numero pertanto delle cause criminali giudicate nel 1851 fu di 390, nel 1852 di 408, nel 1853 di 396.

Nell'anno in corso, a malgrado l'importanza di qualche causa cui occorre d'impiegare un proporzionato numero di sedute, il numero delle cause giudicate negli undici soli mesi già trascorsi si mantenne a livello della cifra totale dell'ultimo anno, cioè 396, e computate le cause che si spediranno nel decorso del presente mese, che possono valutarsi tra le due classi criminali a 46, raggiungerà la cifra di 442.

Voi vedete, o signori, che la progressione nella spedizione, lungi dal decrescere, tende anzi ad aumento, presso che in ciascun anno.

Nè io abuserò maggiormente della vostra benigna sofferenza per svolgervi il novero delle cause correzionali in pari tempo spedite, che per gli undici mesi or trascorsi sommarono a 201. Solo chiedo mi sia lecito l'attestarvi quanto vi abbia merito l'operosità indefessa dei consiglieri delle due classi criminali, i quali, oltre le quattro sedute ordinarie in ciascuna settimana, siedono mensilmente ad *turnum* due altri giorni per occuparsi in essi delle cause correzionali esclusivamente e delle contumaciali, e con sì lodevole devozione all'amministrazione della giustizia, di

cui forse non vi ha altro esempio in alcuna Corte giudiziaria, si nello Stato che fuori, cooperano efficacemente a sollievo del ruolo delle due classi criminali, le quali tuttavia non cessano anche fra i dibattimenti criminali di attendere alla spedizione degli appelli pure correzionali.

E qui io non posso a meno di sentire il grave danno che nasce dal difetto di statistici ragguagli, i quali molte cose farebbero conoscere intorno alla natura ed andamento delle cause prima che pervengano al periodo di loro decisione.

Un'osservazione però io non credo di dover tralasciare come di non breve momento a parer mio, non tanto per la legge che si discute, come per quelle utili riforme che speransi dall'introduzione delle Assisie o sessioni criminali da tenersi in determinate sedi, entro ciascun distretto di Corta d'appello.

Ad operare quel bene che il Governo mira ad ottenere con tale innovazione, non poco contribuirà la più celere istruzione dei processi, che ora per più d'un motivo viene assai protratta; talchè se dalle francesi statistiche si ha che la durata della detenzione preventiva non eccede d'ordinario sei mesi per 64 accusati su 100, una ben sensibile differenza si verificherebbe senza dubbio presso di noi se si venisse a confronto su tale proposito.

Un tale risultato, o signori, è conseguenza dell'intero sistema di procedura, e particolarmente di quelle norme che abbisognano tuttora di mitigazioni, le quali regolano la detenzione preventiva e privano molti giudicabili del beneficio che senza danno, anzi con pubblico e privato vantaggio, loro si potrebbe assicurare, della libertà mediante cauzione.

Più di tutto però ancora, a mio avviso, contribuisce ed alla lunghezza delle detenzioni preventive, ed alla lentezza dell'istruttoria, un'altra cagione; intendo dire la disposizione adottata nel nostro Codice di procedura, ad esempio di qualche altro Codice italiano, che irremissibilmente prescrive (art. 42 Cod. di procedura criminale) al Ministero pubblico di far sì che l'istruzione della causa segua per tutti i reati di qualunque natura che ad un individuo possano essere ascritti; in ordine al che una ben diversa norma si segue ne' giudizi criminali in Francia, talchè la legge (art. 308 *Code d'instruction criminelle*) autorizza il Ministero pubblico, acciò, anche quando dall'atto d'accusa apparissero più reati, l'accusato non venga sottoposto a giudizio che per un solo od alcuni di essi.

Non è d'uopo far rilevare di quanta conseguenza un tal principio sarebbe per l'andamento dei dibattimenti che la molteplicità dei reati più ancora che la loro natura tende presso di noi a protrarre con nessun vantaggio, anzi con danno della cosa pubblica, la quale molto più si giova di una celere repressione che di quella che più tardi giunga, sebbene con corredo di più pesanti e diuturne pene.

Ma il principio acquista poi ben più d'importanza accettandosi, siccome nel mio particolare io ne formo il voto, il giudizio per giurati nelle cause ordinarie; avvegnachè è nella semplice struttura dei processi che convien cercare di porre le basi della semplicità dei giudizi, la quale più che a giudici maturati dallo studio e dall'esperienza diviene condizione indispensabile della forma di giudizi poc'anzi accennata.

Io terminerò con esprimere un voto, siccome poc'anzi ebbi a lamentare un difetto; vale a dire che il Ministero avvisi seriamente a dotare il paese di una buona e compiuta statistica giudiziaria criminale, quale ce la possono

dare i dotti uomini che con tanta lode già ne pubblicavano, non è molto, una intorno all'amministrazione della giustizia civile e commerciale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non posso a meno che concorrere coll'onorevole preopinante a rendere testimonianza della cura e solerzia che il magistrato d'appello di questa città pose mai sempre nella spedizione delle cause criminali, e ciò per me si dichiarava espressamente nella relazione di questo progetto.

Non è men certo però che esiste un grandissimo arretrato di cause e che si rende necessario ed urgente di avvisare al modo di farlo scomparire.

Certamente se non si fosse già presentata al Parlamento una legge per l'organizzazione dell'ordine giudiziario, questo progetto di legge potrebbe dirsi incompleto ed insufficiente a raggiungere lo scopo che il Governo si propone.

Ma essendovi già quell'altro progetto inteso ad ordinare con nuovi modi l'amministrazione della giustizia criminale, anzichè riproporre un generale ordinamento, la presente legge doveva limitarsi a quei provvedimenti che sono richiesti dalla necessità del momento; e così venne ideato lo stabilimento provvisorio di una nuova classe, la quale possa concorrere coll'opera sua all'esaurimento dell'anzidetto arretrato.

Quando poi verrà presentato al Senato il progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, allora si potrà discutere di proposito come si possa rendere più celere la spedizione delle cause criminali.

Non posso tuttavia lasciare senza risposta alcuna delle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante.

Egli si dolse prima di tutto della mancanza di dati statistici nelle materie criminali, e vorrebbe che fosse prestamente recata a termine la statistica, perocchè la medesima servirebbe a porre in rilievo i bisogni, ai quali occorra di provvedere.

Io concorro coll'onorevole preopinante sulla convenienza che sia prestamente fatta di pubblica ragione la statistica criminale, e posso assicurare il Senato che il Ministero non tralasciò di dare all'uopo le occorrenti disposizioni; e quindi io porto fiducia che coll'opera degli onorevoli membri della Commissione, incaricata della formazione della detta statistica, questa potrà esser fra non molto pubblicata nel suo intero, e che il lavoro da pubblicarsi corrisponderà perfettamente a quell'altra parte di essa statistica che già si conosce.

L'onorevole preopinante faceva inoltre argomento di censura il carcere preventivo, enunciando il desiderio di vedere diminuito il numero di coloro che sono tenuti in custodia, allargando cioè i casi in cui sia ammessa la difesa a piede libero.

Sarebbe stato veramente desiderabile che l'onorevole senatore Pinelli facesse simile proposta, allorchando nella scorsa estate veniva in discussione il progetto di legge avente appunto per oggetto di agevolare la difesa a piede libero, aumentando cioè il numero dei casi in cui si possa concederla.

Ed io penso che infatti siasi con quella legge introdotta la maggiore larghezza che fosse possibile; tanto che oltrepassando ancora i termini della medesima si correrebbe un certo pericolo di compromettere l'amministrazione della giustizia; poichè non solo venne statuito per regola che la libertà provvisoria mediante cauzione debba concedersi sempre che il reato non abbia titolo di crimine, ma si

estese cosiffatta disposizione ai crimini, pei quali, secondo le circostanze, farebbesi luogo a diminuzione o commutazione di pena, all'applicazione cioè della sola pena del carcere.

L'onorevole preopinante si tacque allora; ed io penso che non sia opportuno, passati appena pochi mesi, di rimettere la cosa in discussione.

Al senatore Pinelli è pure sembrato che non vi sia bastevole celerità nell'istruttoria delle cause, riferendo in parte alla lentezza dell'istruttoria la tardività della spedizione dei provvedimenti. Ma io penso che questo ritardo nell'istruttoria proceda anzi da che, essendo i giudici istruttori informati che presso al magistrato d'appello esiste un grande arretrato di cause, stimano perciò inutile di promuovere nuove assegnazioni a difesa, perocchè le cause poste in istato di spedizione dovrebbero tuttavia attendere lungamente una decisione; ond'è che facendo scomparire l'arretrato di cause si otterrà anche l'effetto di dare maggior celerità all'istruttoria dei processi.

Questo è pertanto l'oggetto dell'attuale progetto di legge, ed io spero che il Senato vorrà approvarlo.

PINELLI. Domando la parola.

Mi duole che la forma compendiosa che ho dovuto tenere nei pochi cenni sottoposti al Senato forse non mi abbia posto in grado di esprimermi con sufficiente chiarezza sotto tutti gli aspetti.

Le mie osservazioni invero più che a censura tendevano a dare una qualche spiegazione di fatti, i quali si producono nell'ordine giudiziario. Lungi perciò dal mio pensiero ogni idea di censura.

Più che altri io sono in situazione di parlare di uno dei punti di cui ragionava il signor ministro, di osservare cioè lo zelo intenso che pongono i signori istruttori nella formazione dei processi; ma io appunto partiva, nell'osservazione fatta a questo riguardo, non già da una colpa personale degli istruttori, sibbene da certe condizioni che toccano al sistema.

La stessa cosa io debbo dire quanto alla detenzione preventiva: non poteva tralasciare di fare un cenno sulle conseguenze più gravi, che risultano per gli accusati da questo prolungamento di detenzione preventiva, anche in riguardo al punto che si possa o non restringere maggiormente.

Se non mi fosse tolto con mio rincrescimento molte volte (come appunto avvenne all'occasione della legge cui accennava l'onorevole signor ministro) l'intervenire alle sedute del Senato per ragione delle altre mie incombenze, io non avrei mancato di sottomettere all'apprezzamento della Camera qualche cenno su quest'argomento, e mi sarei creduto tanto più fondato a farlo, in quanto che non si tratta già di teorie e di proposte, le quali abbiano aspetto di accattare favori a chi le fa, ma avrei invocato forse l'esempio di una legge che venne discussa e adottata in uno stato costituzionale quale si è il Belgio, il quale modificò in certe parti, che appartengono alla sfera criminale, l'articolo della detenzione preventiva.

L'onorevole ministro sa meglio di me che questo è il limite che il nostro Codice pone in materia di ammissione a libertà mediante cauzione.

Ora vi sarebbero forse certe categorie, e per accennarne una parlerò solamente dei delitti contro persone per violenze che succedono in rissa e casi simili, nei quali non si ha verun argomento sfavorevole sopra la persona dell'inquisito, ma che per altro, dovendo sottostare a pena crimi-

nale, si trova inesorabilmente esclusa dal beneficio della libertà mediante cauzione.

Questo per esempio è uno di quei casi che, meditando più pacatamente, non avrei certo tralasciato di sottoporre alle considerazioni e del Ministero e del Senato in occasione di quella discussione, la quale però io son lieto che abbia prodotto certi risultati, a cui opportunamente mirava la sollecitudine ministeriale.

Io del restante mi limiterò a dire che nelle mie osservazioni in cui sono entrato nelle varie parti che appartengono all'istruttoria, non ho avuto in mira di fare un'intempestiva proposizione, ma unicamente di eccitare l'attenzione del Senato in proposito di quei tali punti, i quali, secondo me, abbisognano anche di qualche considerazione nell'atto in cui si farà luogo alla nuova organizzazione; perocchè bisogna persuadersi che un'amministrazione della giustizia, la quale debba procedere speditamente, bisogna che sia sorretta da un'istruttoria che non porti a soverchie implicazioni.

Io non avrò d'uopo a questo riguardo di entrare in minuti particolari, ma è certo che, se si pongono a confronto le sentenze di accusa del nostro Stato con gli atti di accusa che si leggono in varii dibattimenti pubblicati e provenienti da altri paesi, sarà facile il confrontare quanto maggior semplicità vi esista in questi, che non nella forma in cui presso di noi si propongono le accuse.

Questi sono argomenti gravi, argomenti che non ho certamente la presunzione di considerare come suscettibili di essere definiti in poche parole, ma argomenti tali per cui, persuaso com'io sono dell'intenzione del Ministero di provvedere al perfezionamento dell'ordine giudiziario, io non posso a meno di esprimere il voto che possano essere a tempo debito oggetto di esame, ed a questo esame io pure aggiungerò sarà di ottimo sussidio una statistica giudiziaria, la quale sia debitamente compilata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(È adottata.)

Passo quindi alla lettura degli articoli:

« Art. 1. È stabilita nel magistrato d'appello di Piemonte per l'anno giuridico 1854-55 una nuova classe composta di sei giudici, esclusivamente incaricata di concorrere alla spedizione delle cause criminali e degli appelli correzionali. »

(È approvato.)

« Art. 2. Nella composizione della detta classe temporanea il Governo è autorizzato ad applicare straordinariamente al magistrato d'appello di Piemonte altri presidenti e consiglieri, traendoli all'uopo dagli altri magistrati del regno, compatibilmente però alle esigenze del servizio. »

A quest'articolo l'ufficio centrale ha proposto due mutazioni: l'una di aggiungere alle parole *presidenti e consiglieri* le seguenti: *che vi prestino la loro annuenza*; l'altra d'inserire in fine di esso e dopo le parole *alle esigenze del servizio*, queste altre: *ed anche giovandosi dell'opera che siano disposti a prestare persone godenti pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata.*

HATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Queste aggiunte furono proposte d'accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Ciò posto, se non si chiede la divisione, io pongo ai voti l'articolo sì e come fu emendato e concertato col Ministero.

(È adottato.)

« Art. 3. I membri degli altri magistrati d'appello che

saranno straordinariamente applicati a quello di Piemonte conserveranno gli attuali loro stipendi, e ripiglieranno le loro funzioni nel magistrato a cui appartengono tostochè la classe temporanea col finire del detto anno giuridico rimarrà disciolta. »

(È adottato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DIVISIONE IN DUE SEZIONI DEL MAGISTRATO DEL CONSOLATO DI TORINO.

PRESIDENTE. Per non disagiare due volte il Senato per lo squittinio segreto delle due leggi poste all'ordine del giorno, io passerò ad invitare la Camera a voler discutere l'altra legge riguardante la divisione in due sezioni del magistrato del consolato di Torino, sulla qual legge dichiaro aperta la discussione generale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1626.)

Non chiedendosi la parola, passerò alla lettura degli articoli:

« Art. 1. Il magistrato del consolato di Torino è diviso in due sezioni.

« Per la decisione delle cause vertenti in grado d'appello i giudici saranno in numero di cinque; per le altre cause basterà l'intervento di tre giudici. »

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Osserverò prima al Senato che l'ufficio centrale ha proposto di aggiungere alla menzione dei giudici la parola *legali*, non che un altro alinea che sarebbe così concepito:

« Interverranno alle udienze di ciascuna sezione due consoli banchieri o negozianti, secondo il prescritto delle RR. CC., al qual effetto saranno nominati altri due consoli ordinari, ed avrà luogo la nomina di quattro consoli supplenti pel servizio delle due sezioni. »

DE MARGHERITA, relatore. D'accordo col signor senatore Sclopis, domando la parola per fare qualche osservazione sull'aggiunta proposta.

Il Senato ben sa che nel progetto ministeriale, parlando della nuova composizione del magistrato del consolato da dividersi in due sezioni, onde spedire più facilmente e più prontamente le cause che trovansi davanti quel magistrato tuttavia indecise, non si parlava che dei giudici, e non dei consoli.

Parve all'ufficio centrale che nella composizione del magistrato del consolato, diviso quindi innanzi in due sezioni, debbasi eziandio esigere la presenza di due consoli ordinari per ciascheduna sezione, perchè il sistema delle RR. CC. è mantenuto fino alla creazione dei tribunali di commercio, colla diversità solamente introdotta in questa legge, vale a dire la divisione in due sezioni e l'intervento di cinque o di tre giudici, secondo che la causa è d'appello o di prima istanza.

Riconobbe l'onorevole guardasigilli che non si aveva la intenzione di fogliere dal magistrato del consolato di Torino la presenza necessaria di due consoli; quindi fu redatto dall'ufficio centrale l'alinea da interporci tra il fine del primo articolo ed il principio del secondo.

Ma si osserva che in questo alinea che si tratta di aggiungere parlasi della nomina di quattro supplenti, invece che due supplenti già esistono attualmente.

Veramente nelle RR. CC. non si parla di consoli sup-

plenti, si parla solo di consoli ordinari; ma siccome vi sono due supplenti, i quali rappresentano nel caso d'impedimento i due consoli ordinari nella prima classe, ragion vuole che vi siano anche due consoli supplenti, i quali rappresentino i due consoli ordinari nell'altra classe.

Parve quindi che sarebbe meglio redatto quest'alinea quando non si parlasse di *quattro supplenti*, ma solo di *due*.

Anche la menzione di *quattro supplenti* potrebbe sussistere, secondo me, perchè i *quattro supplenti* saranno veramente il numero necessario, e due di essi, poichè già esistono, potrebbero essere confermati, tanto più che nelle RR. CC., come già dissi, non si fa cenno di *supplenti*. Tuttavia, se si vuole, potrebbe parere più acconcia la dizione quando si dicesse che « saranno nominati altri due supplenti pel servizio ordinario delle due sezioni, » invece di dire: « saranno nominati altri due consoli ordinari e quattro supplenti, ecc., » ciò che potrebbe indurre qualcheuno a pensare che i due consoli supplenti che già sono in carica di presente dovessero cessare.

Io sottopongo questo dubbio al Senato per vedere se vuole ritenere la dizione già proposta nella relazione, oppure modificarla così: « saranno nominati altri due consoli ordinari e due consoli supplenti pel servizio delle due sezioni. »

La differenza non è molta, ma varrebbe ad escludere il dubbio che in alcuno sorgesse che i due consoli supplenti, i quali ora sono in funzione, non fossero mantenuti.

Potrebbero questi essere mantenuti, facendo cadere la nomina di due dei quattro supplenti sui due consoli supplenti attuali; ma si crede meglio, parlando più chiaro, far menzione della nomina anche di due altri consoli supplenti pel servizio delle due sezioni, perchè allora veramente vi saranno quattro supplenti, due per il servizio di una sezione e gli altri due per il servizio dell'altra.

BATAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non ho alcuna difficoltà di accettare la nuova redazione, la quale parmi che realmente corrisponda meglio all'intenzione dell'ufficio centrale. Del resto rimane inteso che gli attuali due giudici aggiunti saranno giudici ordinari, e che si debbono nominare altri quattro giudici straordinari supplenti.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Io credo che nell'articolo 1, al primo alinea, non si sia fatto caso di un genere di giudizi, i quali ricercano una locuzione speciale, intendo delle cause di rivo-

cazione.

Si dice nell'alinea:

« Per la decisione delle cause vertenti in grado d'appello i giudici saranno in numero di cinque; per le altre cause basterà l'intervento di tre giudici. »

Io credo essersi già presentato il caso nel magistrato del consolato che si siano proferite sentenze da giudici in numero maggiore di tre, le quali siano passate in istanza di rivo-

cazione; per queste cause sarebbe necessario stabilire che vengano decise in grado di rivo-

cazione da un numero almeno eguale a quello dei giudici che proferirono la prima sentenza.

Ecco la modificazione che io proporrei: siccome la causa di rivo-

cazione non è una causa d'appello, ma è una causa in riparazione di una sentenza emanata dal tribunale stesso, io opino che per la garanzia, anche numerica, nei giudici a profitto delle parti si debba stabilire che non mai una sentenza di rivo-

cazione si proferisca da un numero

di giudici minore di quello in cui trovavasi quando si proferì la sentenza che cade in rinvocazione. Per conseguenza proporrei di aggiungere un secondo alinea in questi termini:

« Le cause di rinvocazione però saranno decise da un numero di giudici almeno eguale a quello che proferì la sentenza della cui rinvocazione si tratta. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta ora fatta, perchè servirà a togliere un dubbio che forse potrebbe sorgere, sebbene io tenga per indubitato che il giudizio di rinvocazione debba agitarsi avanti gli stessi giudici che pronunciarono la sentenza. Ma è meglio tuttavia che ciò venga espressamente dichiarato.

PRESIDENTE. Comincerò per mettere ai voti la parte prima dell'articolo, sulla quale non è caduta osservazione alcuna. (Vedi sopra)

Chi l'approva, si alzi.

(È approvata.)

Segue il primo alinea, sul quale non vi è altra mutazione che l'aggiunta da farsi della parola *legali* a quella di *giudici*. (Vedi sopra)

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Viene ora l'alinea a cui sono state fatte alcune modificazioni dall'ufficio centrale, alle quali il Ministero ha aderito.

Io pregherei poi anche il Senato di avvertire che, se si adotta la clausola di *due consoli supplenti* invece di quella prima esistente, cioè *quattro*, sarà necessario di cambiare le ultime parole dell'articolo, cioè *pel servizio delle due sezioni*. Finchè erano quattro supplenti, potevano applicarsi alle due sezioni; riducendoli a due, è chiaro che l'intento della legge è solamente di applicarli al servizio della nuova sezione. Per conseguenza io proporrei di dire: *pel servizio della nuova sezione*.

Darò dunque lettura dell'articolo con queste modificazioni:

« Art. 1. Il magistrato del consolato di Torino è diviso in due sezioni.

« Per la decisione delle cause vertenti in grado d'appello i giudici legali saranno in numero di cinque; per le altre cause basterà l'intervento di tre giudici.

« Interverranno alle udienze di ciascuna sezione due consoli banchieri o negozianti, secondo il prescritto dalle R.R. CC., al qual effetto saranno nominati altri due consoli ordinari e due consoli supplenti pel servizio della nuova sezione. »

(È approvato.)

Qui può aver luogo il terzo alinea proposto dal senatore Sclopis per le cause di rinvocazione, il quale è così concepito:

« Le cause di rinvocazione però saranno decise da un numero di giudici almeno eguale a quello che proferì la sentenza della cui rinvocazione si tratta. »

SCLOPIS. Mettendosi quest'alinea per l'ultimo, si deve omettere la parola *però*. Io l'aveva messa nel caso che l'alinea s'inserisse nell'articolo dopo l'altro alinea in cui si stabilisce il numero dei giudici.

PRESIDENTE. Si toglierà il *però*.

Pongo ora ai voti questo terzo alinea aggiunto dal senatore Sclopis.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. All'effetto di comporre le due sezioni è fatta facoltà al Governo di aggiungere al detto magistrato due giudici straordinari, e di destinare a tale ufficio due membri di alcun altro magistrato o tribunale del regno, dei quali si possa disporre compatibilmente alle esigenze del servizio.

« Il Governo è pure autorizzato ad applicare temporaneamente all'ufficio dell'avvocato fiscale del consolato un sostituto avvocato fiscale presso un tribunale provinciale. »

Il Senato è già informato che l'ufficio centrale, col consentimento del guardasigilli, propose di aggiungere dopo la parola *giudici* l'epiteto *legali*, e dopo le parole *alle esigenze del servizio* le seguenti: *con che però vi prestino la loro annuenza*, ed inoltre d'interporre fra il primo paragrafo e l'alinea di questo articolo secondo un altro alinea del tenore seguente:

« La destinazione potrà eziandio sotto la stessa condizione della loro annuenza cadere su persone godenti pensione di aspettativa o di riposo, la quale sarà loro conservata. »

Aggiunte queste che si sono già approvate riguardo al progetto di legge relativo alla creazione di una classe criminale del magistrato d'appello.

Se nessuno fa osservazione sul complesso dell'articolo, risparmierò le replicate levate al Senato e metterò ai voti l'intero articolo colle aggiunte proposte.

(È approvato.)

« Art. 3. I membri dei magistrati o tribunali ed il sostituto avvocato fiscale che saranno rispettivamente applicati al magistrato del consolato ed all'ufficio dell'avvocato fiscale conserveranno gli attuali loro stipendi, e ripiglieranno l'esercizio delle loro funzioni nei magistrati o tribunali a cui appartengono tostochè sia per legge deliberata ed attuata in Torino la istituzione di un tribunale di commercio e la conseguente soppressione del consolato. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il numero delle udienze che ciascuna delle sezioni dovrà tenere in ogni settimana e l'ordine del loro servizio saranno determinati da speciale regolamento. »

(È approvato.)

PROGETTI DI LEGGE: SULLE PRIVATIVE PER INVENZIONI E SCOPERTE INDUSTRIALI; APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTRATA PEL 1855.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già stato adottato dalla Camera dei deputati avente per oggetto di regolare le privative per invenzioni e scoperte industriali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1329.)

Parlando avanti ad un Consesso in cui seggono tanti distinti membri dell'Accademia delle scienze, non mi occorre d'insistere sulla utilità che deve da questo progetto di legge derivare sia per gl'industriali, sia per le finanze, e, dirò pure, sia per la stessa Accademia delle scienze.

Ho pure l'onore di presentare al Senato il bilancio attivo del 1855. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1183.)

Parrà forse alquanto strano che io presenti il bilancio attivo prima del bilancio passivo, giacchè l'attivo di un bi-

lancio deve regolarsi dietro le risultanze del passivo; ma pur troppo è noto a tutti come, qualunque siano le economie che si possano nel passivo introdurre, non si potrà ancora per l'anno venturo raggiungere l'equilibrio finanziario; quindi, votando l'attivo quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, non si corre il pericolo di porre a disposizione del Governo mezzi troppo larghi di amministrare.

Un motivo ha spinto il Governo a presentare anticipatamente il bilancio attivo, ed è che, a tenore della legge stata adottata in questa medesima Sessione intorno alla promulgazione degli atti amministrativi, le leggi devono essere pubblicate giorni dieci prima dell'epoca in cui sono poste ad effetto.

Ora la legge del bilancio attivo dovendo andare necessariamente in esecuzione al 1° del venturo gennaio, sarebbe assai a desiderarsi che fosse approvata dieci giorni avanti a quell'epoca, onde non rendere necessaria una deviazione alla massima generale stata sancita da una legge votata in questa medesima Sessione.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questi progetti di legge.

Il primo sarà dato alle stampe e quindi distribuito negli uffici; il secondo formerà argomento della discussione della

Commissione di contabilità, di finanze e dei bilanci, la quale, io credo, terrà nel dovuto conto le sollecitazioni manifestate dal presidente del Consiglio per la pronta presentazione del suo rapporto.

Si passa allo squittinio segreto per le leggi testè approvate dal Senato.

Vi saranno quattro urne per votare separatamente ciascuna delle leggi.

Risultato della votazione in ordine alla legge portante la creazione di una classe criminale nel magistrato d'appello di Piemonte:

Votanti 60
Voti favorevoli 60

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Risultato della votazione sull'altra legge per la divisione del magistrato del consolato di Torino in due sezioni:

Votanti 60
Voti favorevoli 55
Voti contrari 5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.